



## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)  
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)  
con il Ministro della giustizia (ALFANO)  
con il Ministro della difesa (LA RUSSA)  
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)  
con il Ministro dello sviluppo economico (ROMANI)  
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (GALAN)  
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
e del mare (PRESTIGIACOMO)  
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)**

*(V. Stampato Camera n. 4201)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2011*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 luglio 2011*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO  
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA  
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,  
E LA REPUBBLICA SUDAFRICANA, DALL'ALTRO,  
CHE MODIFICA L'ACCORDO  
SUGLI SCAMBI, LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso "gli Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso "la Comunità",

e

LA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

in appresso denominate "le parti";

CONSIDERANDO CHE l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (in appresso "il TDCA"), è stato firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004;

CONSIDERANDO CHE gli articoli 18 e 103 del TDCA prevedono un riesame dell'accordo entro cinque anni dall'entrata in vigore; che le parti hanno effettuato un riesame nel 2004 e, in una dichiarazione congiunta del Consiglio di cooperazione del 23 novembre 2004, sono state concordi nel riconoscere la necessità di apportare talune modifiche al TDCA;

CONSIDERANDO CHE il riesame delle disposizioni del TDCA in materia di scambi e di questioni commerciali è oggetto dei negoziati su un accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa australe;

CONSIDERANDO CHE il piano d'azione congiunto per l'attuazione del partenariato strategico tra la Repubblica sudafricana e l'Unione europea è stato concluso e prevede l'estensione della cooperazione tra le parti in un gran numero di settori,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

Il testo TDCA è così modificato:

1. nel preambolo, è aggiunto un nuovo sesto considerando:

"Riconoscendo che il sistema dei trattati multilaterali sul disarmo e la non proliferazione è di vitale importanza in tutte le sue componenti e che occorre compiere progressi nell'attuazione di tutti gli obblighi da esso derivanti, le parti desiderano inserire nel presente accordo una clausola che consenta loro di cooperare e di mantenere un dialogo politico su tali questioni."

2. Nell'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e dei principi dello Stato di diritto, insieme alla cooperazione sulle questioni relative al disarmo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, definita nell'articolo 91 bis, paragrafi 1 e 2, sono alla base della politica interna e internazionale dell'Unione europea e del Sudafrica e costituiscono elementi essenziali del presente accordo."



3. L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 55**

**Società dell'informazione e tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni**

1. Le parti decidono di cooperare nello sviluppo della società dell'informazione e nell'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), quali importanti strumenti di sviluppo socioeconomico nell'era dell'informazione. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- (a) promuovere lo sviluppo di una società dell'informazione inclusiva e orientata allo sviluppo;
- (b) sostenere la crescita e il progresso del settore delle TIC, compreso nelle micro, piccole e medie imprese;
- (c) sostenere la cooperazione in questo settore tra i paesi della regione dell'Africa australe e, più in generale, a livello continentale.

2. Nella cooperazione sono inclusi dialoghi, scambi di informazioni ed eventuale assistenza tecnica su diversi aspetti della costruzione della società dell'informazione. Tra questi:

- (a) politiche e quadri normativi, applicazioni e servizi innovativi ed inclusivi, sviluppo delle capacità;

- (b) la facilitazione dell'interazione tra autorità normative, enti pubblici e organizzazioni del mondo imprenditoriale e della società civile;
- (c) nuove strutture, comprese reti di ricerca e di istruzione, finalizzate all'interconnessione delle reti e all'interoperabilità delle applicazioni;
- (d) la promozione e l'attuazione di ricerca e sviluppo tecnologico comuni per progetti riguardanti le nuove tecnologie legate alla società dell'informazione.

È auspicabile che nel corso del programma di cooperazione allo sviluppo sia presa in considerazione l'attuazione di progetti individuati congiuntamente nel quadro delle interazioni nei settori di cui sopra."

4) L'articolo 57 è così modificato:

- (a) nel paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. La cooperazione in questo settore mira tra l'altro a:"

- (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La cooperazione mira in modo specifico a:

- (a) sostenere lo sviluppo di politiche energetiche, del relativo quadro normativo e di infrastrutture adeguate in Sudafrica;

- (b) garantire la sicurezza energetica in Sudafrica mediante la diversificazione delle fonti energetiche;
- (c) migliorare gli standard di rendimento degli operatori energetici sul piano tecnico, economico, ambientale e finanziario, in particolare nei settori dell'elettricità e dei combustibili liquidi;
- (d) favorire lo sviluppo di capacità a livello di consulenti locali, in particolare dispensando una formazione generale e tecnica;
- (e) sviluppare fonti nuove e rinnovabili di energia e sostenere le infrastrutture che rispondono al fabbisogno energetico a livello nazionale e rurale e per l'approvvigionamento elettrico;
- (f) introdurre un uso più razionale dell'energia negli immobili e nell'industria, soprattutto promuovendo l'efficienza energetica;
- (g) promuovere lo scambio e l'uso di tecnologie energetiche più pulite e rispettose dell'ambiente;
- (h) promuovere la cooperazione nel campo della regolamentazione del settore energetico nella regione dell'Africa australe;
- (i) promuovere la cooperazione regionale nel settore energetico nell'Africa australe."

(c) All'articolo 57 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. La cooperazione include le attività intraprese dal Sudafrica nel quadro dell'iniziativa dell'UE nel settore dell'energia per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile, degli obiettivi del Piano di attuazione di Johannesburg e della Commissione ONU per lo Sviluppo sostenibile."

5. L'articolo 58 è così modificato:

(a) nel paragrafo 1, lettera a), "di salute e sicurezza" è sostituito da "di salute, sicurezza e di rispetto ambientale";

(b) nel paragrafo 1, lettera b), la seconda frase è sostituita da "La cooperazione dovrebbe anche creare un clima reciprocamente vantaggioso per attirare gli investimenti, con particolare riguardo alle PMI<sup>1</sup> e dovrebbe altresì interessare i gruppi di popolazione precedentemente svantaggiati.";

(c) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera d):

"d) sostenere politiche e programmi che promuovano l'arricchimento dei minerali a livello locale e che creino opportunità di collaborazione nello sviluppo del settore dell'arricchimento dei minerali.";

(d) il paragrafo 1, lettera d) diventa 1, lettera e);

---

<sup>1</sup> Piccole e medie imprese.

- (e) alla fine del paragrafo 2 è aggiunto "e del Partenariato minerario africano (AMP)".
6. L'articolo 59 è così modificato:
- (a) al paragrafo 1, lettera b), dopo "per creare una rete di trasporti sostenibile" è aggiunto "e sicura,";
- (b) al paragrafo 2, lettera c), dopo "potenziare la sicurezza del traffico aereo" è aggiunto ", ferroviario";
- (c) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:
- "d) stabilire uno scambio di informazioni e migliorare la cooperazione sulle rispettive politiche e prassi nel settore della sicurezza dei trasporti, con una particolare attenzione ai settori del trasporto marittimo, aereo e terrestre compresi i flussi di merci intermodali;
- e) armonizzare le politiche e i quadri normativi nel settore dei trasporti potenziando il dialogo politico e lo scambio di conoscenze in campo normativo e operativo con le autorità competenti;
- f) sviluppare partenariati nel settore dei sistemi globali di navigazione satellitare, compresi ricerca e sviluppo tecnologico, e le relative applicazioni a favore dello sviluppo sostenibile."

7. È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 59 bis

Trasporto marittimo

1. Per promuovere lo sviluppo della loro industria marittima, le parti incoraggiano le proprie autorità competenti, le società di navigazione, i porti, gli istituti di ricerca pertinenti, le imprese di spedizione e sdoganamento nel settore marittimo, le imprese di logistica, le università e gli istituti superiori impegnati nel settore a cooperare, tra l'altro, ma non solo, nei seguenti campi:

- (a) scambio di opinioni pertinenti alle loro attività nel quadro delle organizzazioni marittime internazionali;
- (b) elaborazione e miglioramento della legislazione relativa alla gestione del trasporto e del mercato marittimo;
- (c) impegno per un servizio di trasporto efficiente per gli scambi marittimi internazionali mediante il funzionamento e la gestione efficaci dei porti e delle flotte delle parti;
- (d) attuazione delle norme di sicurezza e dette disposizioni giuridiche vincolanti a livello internazionale nel trasporto marittimo e lotta all'inquinamento dei mari;
- (e) promozione dell'istruzione e della formazione professionale marittima, soprattutto la formazione del personale marittimo;

(f) scambio di personale, nonché di informazioni scientifiche e tecnologie;

(g) incremento dell'impegno per la sicurezza marittima.

2. Le parti ribadiscono il proprio pieno impegno nei confronti delle convenzioni internazionali pertinenti, da loro ratificate, che regolano il trasporto di materiali biologici, chimici e nucleari pericolosi e concordano di cooperare su queste materie tanto bilateralmente quanto in contesti multilaterali.

3. La cooperazione su questi argomenti potrebbe realizzarsi mediante l'elaborazione congiunta di programmi per lo sviluppo delle capacità nei settori della sicurezza e dell'ambiente."

8. L'articolo 60 è così modificato:

(a) il paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal seguente:

"c) promuovere lo sviluppo di prodotti e mercati, di risorse umane e di strutture istituzionali;"

(b) il paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal seguente:

"e) cooperare allo sviluppo e alla promozione del turismo a livello locale;"

(c) il paragrafo 2, lettera e), è sostituito dal seguente:

"e) promuovere la cooperazione a livello regionale e continentale."

9. L'articolo 65 è così modificato:

- a) nel paragrafo 1, "si svolge in un contesto di dialogo politico e di partenariato" è sostituito da "si svolge in un contesto di dialogo politico, di partenariato e di efficacia degli aiuti";
- b) alla fine del paragrafo 3 è aggiunto ", in particolare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio".

10. È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 65 bis  
Obiettivi di sviluppo del millennio

Le parti ribadiscono il proprio impegno a realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio come stabilito entro il 2015. Le parti concordano anche di intensificare gli sforzi per ottemperare agli impegni assunti nella conferenza di Monterrey per il finanziamento dello sviluppo<sup>1</sup> e per conseguire gli obiettivi del Piano di attuazione di Johannesburg.<sup>2</sup> Le parti esprimono inoltre il loro appoggio all'Unione africana e al suo programma socio economico nonché l'intenzione di mobilitare insieme risorse a favore della sua attuazione."

---

<sup>1</sup> La Conferenza internazionale sul finanziamento per lo sviluppo si è tenuta a Monterey, Messico nel marzo 2002 da cui sono scaturiti il consenso di Monterey e vari impegni adottati per il futuro finanziamento dell'aiuto allo sviluppo e del debellamento della povertà nel mondo.

<sup>2</sup> Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.



11. L'articolo 66 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le aree della cooperazione allo sviluppo sono fissate in documenti di programmazione pluriennale adottati congiuntamente, compresi i documenti comuni di programmazione concordati con gli Stati membri dell'UE, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione dell'UE.";

b) nel paragrafo 2, "i partner non governativi nel settore dello sviluppo" è sostituito da "gli attori non statali";

c) nel paragrafo 3, "precedentemente" è soppresso.

12. L'articolo 67 è sostituito dal seguente:

“Articolo 67

**Beneficiari ammissibili**

I partner della cooperazione che possono ottenere un'assistenza finanziaria e tecnica sono le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, gli attori non statali e le organizzazioni e le istituzioni regionali e internazionali.”

13. L'articolo 68 è così modificato:

- (a) al paragrafo 1, "missioni di valutazione e di controllo" è sostituito da "e altre missioni, controlli, verifiche";
- (b) al paragrafo 2, lettera c), "partner non governativo" è sostituito da "attore non statale";
- (c) al paragrafo 4, "potrà essere richiesto" è sostituito da "è richiesto".

14. L'articolo 69 è così modificato:

- (a) al paragrafo 1, è soppresso "per obiettivi specifici, che scaturirà dalle priorità definite all'articolo 66 e";
- (b) al paragrafo 2, "allegate al programma indicativo pluriennale" è sostituito da "riportate negli accordi e/o contratti che disciplinano i singoli progetti e programmi".

15. L'articolo 71 è così modificato:

- (a) al paragrafo 1, "una proposta di finanziamento" è sostituito da "un piano d'azione annuale";

(b) al paragrafo 2, "la proposta di finanziamento" è sostituito da "il piano d'azione annuale".

16. L'articolo 73 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, "del Sudafrica e dei paesi ACP" è sostituito da "del Sudafrica, dei paesi ACP e dei paesi e territori ammissibili ai sensi dei regolamenti comunitari sullo svincolo degli aiuti";

(b) al paragrafo 2, "del Sudafrica o dei paesi ACP" è sostituito da "del Sudafrica, dei paesi ACP o dei paesi e territori ammissibili ai sensi dei regolamenti comunitari sullo svincolo degli aiuti".

17. All'articolo 76, "Consiglio di cooperazione" è sostituito da "Consiglio dei ministri dell'UE".

18. All'articolo 77, "Consiglio di cooperazione" è sostituito da "Consiglio dei ministri dell'UE".

19. L'articolo 79 è così modificato:

(a) nel titolo dell'articolo, "principale" è soppresso;

(b) nel testo dell'articolo, "un ordinatore principale" è sostituito da "un ordinatore".

20. All'articolo 82, paragrafo 2, la prima frase è soppressa.

21. L'articolo 83 è sostituito dal seguente:

“Articolo 83

Scienza e tecnologia

1. Le parti continuano ad attuare partenariati scientifici e tecnologici vantaggiosi per entrambe, promuovendo la cooperazione nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione europea, nel contesto delle disposizioni dell'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso nel novembre 1997, nonché del presente accordo e di altri strumenti pertinenti. Le parti rivolgono particolare attenzione alla valorizzazione della scienza e della tecnologia a supporto della crescita e dello sviluppo sostenibili del Sudafrica, in linea con le disposizioni del presente accordo, nonché a favore di un avanzamento nella realizzazione del programma per lo sviluppo sostenibile globale e del rafforzamento delle capacità scientifiche e tecnologiche dell'Africa.

Le parti stabiliscono un dialogo regolare volto ad individuare congiuntamente le priorità per la cooperazione scientifica e tecnologica.

2. Il rapporto di cooperazione interessa, tra l'altro, questioni inerenti a programmi scientifici e tecnologici finalizzati alla riduzione della povertà, agli scambi nell'ambito delle politiche in materia di scienza e tecnologia, ai partenariati di ricerca e innovazione a sostegno della cooperazione economica e per la creazione di occupazione, alla cooperazione in programmi globali di ricerca di frontiera e in infrastrutture di ricerca globali, al sostegno a programmi africani, a livello continentale e regionale, nel campo della scienza e della tecnologia, al rafforzamento del dialogo e dei partenariati multilaterali in campo scientifico e tecnologico, allo sfruttamento delle sinergie tra la cooperazione scientifica e tecnologica multilaterale e bilaterale, allo sviluppo del capitale umano e alla mobilità globale dei ricercatori nonché alla cooperazione concordata e mirata in specifiche aree tematiche tecnologiche e scientifiche individuate congiuntamente dalle parti."
22. L'articolo 84 è così modificato:
- (a) alla fine del paragrafo 1, è aggiunto "anche nel contesto delle Nazioni Unite e di altri consessi multilaterali.";
  - (b) al paragrafo 3, dopo "controllo della qualità dell'acqua;", è inserito "qualità dell'aria;"; "connesse alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra" è sostituito da "connesse alle cause e agli effetti del cambiamento climatico."

23. L'articolo 85 è sostituito dal seguente:

“Articolo 85

Cultura

1. Disposizioni generali, dialogo politico

- (a) Le parti si impegnano a cooperare nel settore culturale onde favorire la reciproca comprensione e la conoscenza delle culture del Sudafrica e degli Stati membri dell'Unione europea.
- (b) Le parti si adoperano per instaurare un dialogo politico nel campo della cultura, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento e lo sviluppo di un settore competitivo delle industrie culturali in Sudafrica e nell'Unione europea.

2. Diversità culturale e dialogo interculturale

Le parti si impegnano a cooperare nel quadro dei pertinenti consessi internazionali (es.: l'UNESCO) per potenziare la tutela e la promozione della diversità culturale e per favorire il dialogo interculturale a livello internazionale.

3. Cooperazione e scambi culturali

Le parti incoraggiano la cooperazione in attività culturali, la partecipazione ad eventi e gli scambi culturali tra operatori culturali sudafricani e dell'Unione europea.”.

24. All'articolo 86, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le parti avviano un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale. Questo riguarda tra l'altro, ma non necessariamente soltanto, questioni connesse ai problemi sociali del post-apartheid, la lotta alla povertà, l'esigenza di un lavoro dignitoso per tutti, la tutela sociale, la disoccupazione, la parità di genere, la violenza nei confronti delle donne, i diritti dei minori, le questioni inerenti ai disabili, agli anziani e ai giovani, le relazioni sindacali, la salute pubblica, la sicurezza sul posto di lavoro e la demografia."

25. L'articolo 90 è sostituito dal seguente:

"Articolo 90

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato al problema delle droghe illecite. Le politiche e le azioni nel settore mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a prevenire la diversione dei precursori.

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le azioni si basano sui principi concordati nella sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla droga del 1998 e sul pieno rispetto dei diritti umani fondamentali."

26. L'articolo 91 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Protezione dei dati personali";

(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le parti cooperano per migliorare il livello di protezione dei dati personali mirando agli standard internazionali più elevati, stabiliti tra l'altro negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1990, e per facilitare lo scambio di dati conformemente alla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto degli standard internazionali più elevati, compresa la tutela dei diritti fondamentali.";

(c) il paragrafo 3 è soppresso.

27. Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 91 bis

Armi di distruzione di massa e relativi vettori

1. Le parti, considerando l'importanza delle implicazioni della questione in termini di sicurezza e stabilità internazionali, concordano di cooperare per contribuire al rafforzamento del sistema multilaterale di disarmo e di non proliferazione, contrastando in tale contesto la proliferazione di tutte le armi di distruzione di massa e dei loro vettori mediante la piena osservanza e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi e degli impegni da esse già contratti nel quadro dei pertinenti trattati ed accordi e di altri obblighi internazionali in materia.

2. Le parti concordano inoltre di cooperare per contribuire al conseguimento di tali obiettivi:



- (a) provvedendo, come opportuno, a firmare, ratificare o aderire ad altri pertinenti strumenti internazionali di disarmo e di non proliferazione e ad attuare e rispettare pienamente tutti gli strumenti internazionali giuridicamente vincolanti;
- (b) creando e/o mantenendo un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci, anche penali, in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

3. Le parti concordano che i paragrafi 1 e 2 del presente articolo costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. Le parti concordano di instaurare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi la loro cooperazione in questo settore in base ai principi esposti nel preambolo."

"Articolo 91 ter

Lotta al terrorismo

1. Le parti condannano fermamente tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo in qualunque forma e manifestazione, giudicandoli criminali e ingiustificati, indipendentemente da dove e da chi siano commessi.

2. Le parti riconoscono inoltre senza esitazioni che il terrorismo non può essere sconfitto se al tempo stesso non si combattono alla radice i fattori che determinano la diffusione di questo fenomeno. Le parti ribadiscono il loro forte impegno per lo sviluppo e l'attuazione di programmi d'azione globali volti all'eliminazione di tali fattori. Le parti sottolineano che la lotta al terrorismo deve essere condotta nel pieno rispetto delle norme internazionali, dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati e che qualunque provvedimento deve fondarsi saldamente sul rispetto dello Stato di diritto. Le parti insistono sul fatto che misure antiterroristiche efficaci e tutela dei diritti umani non sono obiettivi contrastanti bensì complementari e reciprocamente si rafforzano.

3. Le parti evidenziano l'importanza dell'attuazione della strategia globale antiterrorismo dell'ONU e la loro volontà di adoperarsi per la realizzazione di questo obiettivo. Esse rinnovano il proprio impegno a raggiungere al più presto un accordo sulla Convenzione generale sul terrorismo internazionale.

4. Le parti concordano di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti terroristici conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale nonché alle convenzioni e agli strumenti pertinenti e nell'osservanza delle rispettive legislazioni e normative. Esse opereranno in particolare:

- a) nel quadro della reciproca applicazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, delle altre pertinenti risoluzioni dell'ONU e delle convenzioni e strumenti internazionali applicabili;
- b) mediante lo scambio di informazioni su gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, per reciproco accordo e conformemente al diritto internazionale e nazionale;

- c) mediante lo scambio di opinioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, compresi gli aspetti tecnici e la formazione, e mediante lo scambio delle esperienze acquisite in materia di prevenzione del terrorismo."

"Articolo 91 quater

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

1. Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite in generale e di reati connessi a droghe e a sostanze psicotrope illecite in particolare.
2. La cooperazione nel settore può comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti alle norme internazionali, in particolare alle raccomandazioni della Task Force "Azione finanziaria" (GAFI)."

"Articolo 91 quinquies

Lotta al crimine organizzato

Le parti convengono di cooperare nella lotta al crimine organizzato e alla criminalità finanziaria, compresa la corruzione. Tale cooperazione mira in particolare ad attuare e a promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e la Convenzione ONU contro la corruzione."

**"Articolo 91 sexies****Armi leggere e di piccolo calibro**

Le parti riconoscono che la produzione, lo stoccaggio, il possesso e il commercio illegali di armi leggere e di piccolo calibro, la loro eccessiva accumulazione e la loro diffusione incontrollata continuano ad essere un importante fattore di instabilità ed una minaccia per la sicurezza, l'incolumità pubblica e lo sviluppo sostenibile. Le parti convengono quindi di perseguire e di sviluppare ulteriormente una stretta cooperazione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, come stabilito nel programma d'azione delle Nazioni Unite (UNPOA), e di attivarsi per risolvere il problema dell'eccessiva accumulazione di tali armi. Le parti concordano di osservare rigorosamente e di ottemperare pienamente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e dalle pertinenti convenzioni, nonché ai loro impegni in termini di pertinenti strumenti multilaterali."

**"Articolo 91 septies****Mercenari**

Le parti si impegnano ad instaurare un dialogo politico regolare e a collaborare per prevenire le attività mercenarie conformemente agli obblighi da loro assunti a norma delle convenzioni e degli strumenti internazionali e alle rispettive legislazioni e normative di attuazione di detti obblighi."

**"Articolo 91 octies****Tribunale penale internazionale**

Le parti, determinate a porre fine all'impunità e a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e il duraturo rispetto delle decisioni degli organi di giustizia internazionali, riaffermano il loro sostegno alla Corte penale internazionale e alla sua attività. Le parti convengono inoltre di cooperare per promuovere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma e dei relativi strumenti e concordano di rafforzare la loro collaborazione con la CPI e la sua attività."

**"Articolo 91 novies****Cooperazione in materia di immigrazione**

1. L'immigrazione è oggetto di un approfondito dialogo politico, che rifletta l'importanza che le parti annettono a questo tema.

Le parti riaffermano il proprio impegno verso gli obblighi assunti nell'ambito del diritto internazionale in materia di immigrazione, affinché sia garantito il rispetto dei diritti umani e siano eliminate tutte le forme di discriminazione basate in particolare sull'origine, il sesso, la razza, la lingua e la religione.

2. Nell'intento di rafforzare la cooperazione tra le parti, il dialogo copre un'area ampia ed inclusiva, in cui rientrano:

- a) il trattamento equo dei cittadini stranieri che risiedono legalmente nei territori delle parti, una politica di integrazione tesa a concedere loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini delle parti, il rafforzamento della non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e lo sviluppo di misure di tutela contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza e la violenza a queste riconducibili;
- b) il trattamento concesso dagli Stati membri dell'UE ai cittadini sudafricani legalmente occupati nel loro territorio che, per quanto riguarda condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento, dovrebbe essere equivalente a quello concesso ai propri cittadini. Analogamente, il Sudafrica concede un trattamento ugualmente non discriminatorio ai lavoratori dell'UE legalmente occupati nel suo territorio;
- c) questioni relative ai visti che interessano reciprocamente le parti: tra queste, la semplificazione delle procedure di ingresso per i cittadini sudafricani che visitano l'UE e per i cittadini degli Stati membri dell'UE che visitano il Sudafrica;
- d) sicurezza dei documenti di viaggio e questioni relative all'identità;

- e) collegamenti tra migrazione e sviluppo, tra cui:
- strategie di riduzione della povertà, per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro mediante la creazione di occupazione e lo sviluppo di capacità professionali adeguate;
  - agevolazione della partecipazione degli emigrati allo sviluppo dei loro paesi d'origine;
  - cooperazione tesa a rafforzare le capacità, in particolar modo nei settori della salute e dell'istruzione, per controbilanciare gli effetti negativi della "fuga di cervelli" sullo sviluppo sostenibile del Sudafrica e
  - sistemi per agevolare rimesse legali, rapide e poco onerose;
- f) l'elaborazione e l'applicazione di legislazioni e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale, al fine di rispettare le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati e del relativo protocollo del 1967, e di garantire il rispetto del principio di "non refoulement";
- g) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina, il traffico illecito di migranti e la tratta di esseri umani, inclusa la lotta alle reti di trafficanti e la protezione delle vittime;
- h) questioni relative al controllo delle frontiere, compreso lo sviluppo di capacità, la formazione, la condivisione delle migliori pratiche e l'assistenza tecnica;
- i) tutte le questioni concernenti il rimpatrio e la riammissione, tra cui la necessità di effettuare i rimpatri nel rispetto della persona e della sua dignità nonché nel pieno rispetto dei diritti umani, e l'incentivazione del rimpatrio volontario.

3. a) Nel quadro della cooperazione intesa a evitare e a ridurre l'immigrazione clandestina, le parti decidono di riammettere i propri immigrati clandestini. A tal fine:
- ciascuno Stato membro dell'UE accetta di rimpatriare e riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente nel territorio del Sudafrica, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;
  - il Sudafrica accetta di rimpatriare e riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro dell'UE, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità.

Gli Stati membri dell'UE e il Sudafrica, inoltre, forniscono ai loro cittadini i documenti d'identità all'uopo necessari. Nei casi in cui si nutrano dubbi circa la nazionalità o l'identità di una persona, le parti accettano di identificare i loro presunti cittadini.

- b) Su richiesta delle parti, sono avviati negoziati per concludere, in buona fede e nel rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale, un accordo bilaterale che stabilisca obblighi specifici per la riammissione e il rimpatrio dei loro cittadini. Se le parti lo ritengono necessario, tale accordo comprende anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi. Esso precisa le categorie di persone interessate da queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione e del loro rimpatrio."

28. L'articolo 94 è sostituito dal seguente:

“Articolo 94

Aiuti non rimborsabili

L'assistenza finanziaria in forma di aiuti non rimborsabili è coperta dalle risorse finanziarie provenienti dalle linee del bilancio comunitario per le attività di sviluppo e di cooperazione internazionale che rientrano nel campo di applicazione di dette linee. La procedura seguita per la presentazione e l'approvazione delle richieste, l'esecuzione e il controllo/valutazione è conforme alle condizioni generali relative alla linea di bilancio in questione.”

29. All'allegato IV del Protocollo 1, la versione linguistica sudafricana è così modificata:

“Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No ...<sup>(1)</sup>) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong (2) is” è sostituito da “Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtigingsno. ...<sup>(1)</sup>) verklaar dat, behalwe waar duidelik anders aangedui word, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong <sup>(2)</sup> is”.

## ARTICOLO 2

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.



### ARTICOLO 3

1. Il presente accordo è approvato dalla Comunità, dagli Stati membri e dalla Repubblica sudafricana secondo le rispettive procedure.
  
2. Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

### ARTICOLO 4

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.

Съставено в Клейнмонд, Южна Африка, на единадесети септември две хиляди и девета година.

Hecho en Kleinmond, Sudáfrica, a once de septiembre de dos mil nueve.

V Kleinmondu, Jihoafrická republika, dne jedenáctého září dva tisíce devět.

Udfærdiget i Kleinmond, Sydafrika, den ellefte september to tusinde og ni.

Geschehen zu Kleinmond, Südafrika, am elften September zweitausendneun.

Sõlmitud Kleinmondis, Lõuna-Aafrikas, kahe tuhande üheksanda aasta septembri üheteistkümnendal päeval.

Έγινε στο Kleinmond, Νότια Αφρική, στις ένδεκα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Kleinmond, South Africa, on the eleventh day of September in the year two thousand and nine.

Fait à Kleinmond, Afrique du Sud, le onze septembre deux mille neuf.

Fatto a Kleinmond, Sud Africa, addì undici settembre duemilanove.

Kleinmond, Dienvidāfrikā, divi tūkstoši devītā gada vienpadsmitajā septembrī.

Priimta Kleinmonde, Pietų Afrikos Respublika, du tūkstančiai devintų metų rugsėjo vienuoliką dieną.

Kelt Kleinmondban, Dél-Afrikában, a 2009. év szeptember hónapjának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Kleinmond, l-Afrika t'Isfel, fil-hdax-il jum ta' Settembru fis-sena elfejn u disgha.

Gedaan te Kleinmond, Zuid-Afrika, op de elfde dag van september in het jaar tweeduizend negen.

Sporządzono w Kleinmond, Republika Południowej Afryki dnia jedenastego września dwa tysiące dziewiątego roku.

Feito em Kleinmond, África do Sul, aos onze de Setembro de dois mil e nove.

Înceiat la Kleinmond, Africa de Sud, la unsprezece septembrie două mii nouă.

V Kleinmonde v Južnej Afrike jedenásteho septembra dvetisícdeväť.

V Kleinmondu v Južni Afriki, enajstega septembra dvatisočdevet.

Tehty Kleinmondissa, Etelä-Afrikassa, yhdenentoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Som skedde i Kleinmond, Sydafrika, den elfte september år tjugohundraio.

Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland




Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία




Por el Reino de España



Pour la République française




Per la Repubblica italiana




Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārda



Lietuvos Respublikos vardu




Pour le Grand-Duché de Luxembourg




A Magyar Köztársaság részéről



Għal Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Republik Österreich




W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa




Pentru România



Za Republiko Slovenijo




Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige





For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland





За Европейската общност  
 Por la Comunidad Europea  
 Za Evropské společenství  
 For Det Europæiske Fællesskab  
 Für die Europäische Gemeinschaft  
 Euroopa Ühenduse nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
 For the European Community  
 Pour la Communauté européenne  
 Per la Comunità europea  
 Eiropas Kopienas vārdā  
 Europos bendrijos vardu  
 az Európai Közösség részéről  
 Għall-Komunità Ewropea  
 Voor de Europese Gemeenschap  
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej  
 Pela Comunidade Europeia  
 Pentru Comunitatea Europeană  
 Za Európske spoločenstvo  
 za Evropsko skupnost  
 Euroopan yhteisön puolesta  
 På Europeiska gemenskapens vägnar

For the Republic of South Africa  
 wa Repapoliki ya Afrika Borwa  
 Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa  
 Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa  
 WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika  
 wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe  
 Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga  
 Vir die Republiek van Suid-Afrika  
 WeRiphabhliki yeSewula Afrika  
 WeRiphabliki yoMzantsi Afrika  
 WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika




Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.  
 El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.  
 Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.  
 Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.  
 Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.  
 Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis.  
 Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.  
 The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.  
 Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.  
 Ij testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.  
 Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.  
 Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.  
 A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.  
 It-test precedentni huwa kopja ċertifikata vera ta' l-original ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.  
 De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.  
 Powyszy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.  
 O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.  
 Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.  
 Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Ģenerálneho sekretariátu Rady v Bruseli.  
 Zgoranje besedilo je overjena verodostojna kopija izvornika, ki je deponirana v arhivu Ģeneralnega sekretariata Sveta v Bruslju.  
 Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.  
 Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,  
 Bruselas,  
 Brusel,  
 Bruxelles, den  
 Brüssel, den  
 Brüssel,  
 Βρυξέλλες,  
 Brussels,  
 Bruxelles, le  
 Bruxelles, addi,  
 Briselė,  
 Briuselis,  
 Brüssel,  
 Brussel, il  
 Brussel,  
 Bruksela, dnia  
 Bruxelas, em  
 Bruxelles,  
 Brusel,  
 Bruselj,  
 Bryssel,  
 Bryssel den

12 -10- 2009

За Генералния секретар/Висш представител на Съвета на Европейския съюз  
 Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Unión Europea  
 Za generálního tajemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie  
 For Generalsekretæren/højstændte repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union  
 Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union  
 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel  
 Για το Γενικό Γραμματέα/Υπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union  
 Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne  
 Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea  
 Eiropas Savienības Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja vārdā  
 Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo igaliotinio vardu  
 Az Európai Unió Tanácsának főtitkára/főképviselője részéről  
 Għas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea  
 Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie  
 W imieniu Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej  
 Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia  
 Pentru Secretarul General/Înaltul Reprezentant al Consiliului Uniunii Europene  
 Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije  
 Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta  
 På generalsekreterare. Höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar



R. COOPER  
 Directeur Général



